



COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)
AREA 4 URBANISTICA – SUE/SUAP

☎ 091/8711322

Oggetto: Modifiche all'art. 28 L.R. 16/16. Disposizione di Servizio.

Ai dipendenti
Geom. Vita Rita Pagano
Sig. Filippo Livorno
Sig.ra Giusi Badami
SEDE

e p.c.

Al Sindaco
Al Segretario Generale
SEDE

In riferimento alla norma in oggetto citata, atteso che con leggi regionali n. 23/2021 e n. 2/2022 sono state apportate significative modifiche all'art. 28 della L.R. n. 16/2016, si dispone di attenersi al testo in ultimo vigente, di seguito riportato:

" I titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in vigore della presente legge una perizia giurata di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri di urbanizzazione, nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23/dicembre 1994 n. 724 e della legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

" Le pratiche di cui al comma I sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5 per cento delle perizie presentate".

" Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni . La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati"

Per quanto sopra, si dispone di verificare che le perizie giurate per le procedure di condono edilizio, oltre che attestare il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri di urbanizzazione, nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, siano munite delle ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle relative ai rifiuti per le annualità dal 2008 al 2013.

Inoltre, per le procedure di condono edilizio che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute e la pubblica incolumità, la pubblica sicurezza, non si applica il silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/90.

Si dispone, altresì, che la presente sia pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente, Pianificazione e governo del territorio, del sito istituzionale dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
F.to Arch. Rita Corsale